

G. MATTEOTTI

---

IL PUBBLICO MINISTERO È PARTE

---

ESTRATTO dalla *Rivista Penale*, vol. XC, dispensa 413-415.

---



---

---

## IL PUBBLICO MINISTERO È PARTE

---

SOMMARIO. — 1. Il nuovo codice di procedura penale. — 2. Concetto fondamentale dell'istituto. — 3. Obiettività dell'ufficio. — 4. Contrasto solo possibile fra le parti. — 5. Facoltà di revoca e di ricusa. — 6. Carattere di parte o di organo.

1. Il nuovo codice di procedura pretende tenere ben distinto il p. m. dalle parti. Ma non vi riesce che in apparenza e nei nomi (e neppur sempre! cnfr. art. 129), poichè la sostanza delle norme non è per nulla diversa da quella che potrebbe essere in un codice dove il p. m. fosse nettamente considerato come parte <sup>1</sup>.

2. Si dice che il p. m. agisce nel processo non per *intéresse egoistico o personale* (in che si configurerebbe precisamente l'interesse di parte), ma per fini di giustizia e per un interesse collettivo o generale, che lo avvicina più al giudice che alle parti <sup>2</sup>.

Non vedo però alcuna ragione per la quale l'interesse difeso dalle parti deva essere esclusivamente personale e non possa anche essere collettivo o pubblico, così che colui al quale è affidato agisca non per un interesse proprio, ma per quello di una collettività di cui esso è l'organo.

Nel *processo civile*, dove il concetto di parte è la sua più perfetta e incontestata applicazione, la *pubblica Amministrazione* può bene comparire in giudizio come attrice o come convenuta <sup>3</sup>, mediante i suoi organi legali, i quali vi sostengono così un interesse non personale, analogo a quello del p. m. nel processo penale.

Che la collettività rappresentata dal p. m. nel processo sia poi in sostanza *quella stessa dello Stato* in nome del quale il magistrato deve giudicare <sup>4</sup>, neppure è di ostacolo, così in penale come in civile. La divisione dei poteri, su che si fondano i moderni regimi costituzionali, e la divisione delle funzioni permettono codesto apparente assurdo di uno Stato che è giudice e parte nel tempo stesso; fino a quando almeno sembreranno sufficienti quelle garanzie d'indipendenza, di cui sono circondati gli organi di giustizia. Storicamente poi la funzione di giustizia è originaria di quelle Autorità che fin da prin-

<sup>1</sup> — Parte nel processo penale è, secondo me, colui che può far valere o contro il quale è fatta valere la pretesa penale.

<sup>2</sup> — Così Stoppato, *Disposizioni generali*, n. 4; Manzini, *Trattato*, n. 42; De Notaristefani, *Del giudizio*, n. 173, 174; Mirto, *Sentenza penale*, in *Riv. Pen.*, vol. LXXIX, pag. 277; Angioni, *La dottrina del rapporto giuridico processuale*, Cagliari 1913, pag. 98; Romano di Falco, *Sul concetto di parte*, in *Scienza Pos.*, 1915, pag. 493. E ci tengono specialmente gli stessi rappresentanti del p. m.; cnfr. A. Feisenberger, *Zur Stellung des Staatsanwalts im Strafprozess*, in *Zeitschrift f. d. g. SRW.*, 1904, XXIV, 715; ecc.

<sup>3</sup> — Cnfr., per es., l'art. 92 del codice di proc. civile.

<sup>4</sup> — Vedi, per es., Bierling, *Strafrechtsverhältniss und Strafprozessverhältniss*, in *Zeitschrift f. SRW.*, X, 251.

cipio assunsero il comando e la direzione di una comunità, costituendosi successivamente organi sempre più autonomi; mentre la funzione persecutiva, originariamente dell'offeso che chiede la riparazione civile, passa agli organi esecutivi dello Stato via via ch'è riconosciuta nei diversi reati la prevalente lesione di un bene collettivo <sup>1</sup>.

3. Più precisamente però l'obiezione fondamentale che si muove alla qualifica di parte attribuita al p. m., il quale dispone dell'azione penale per conto della collettività, è questa: che il p. m. agisce non per fini necessariamente in contrasto con quelli della parte accusata, ma per fini superiori di giustizia, *per il rispetto e l'osservanza della legge*, conforme obblighi impostigli nell'interesse pubblico e non conforme facoltà dettategli dal suo interesse personale; così che egli non sempre chiede la condanna dell'imputato, ma talora ne chiede, anzi ne deve chiedere, l'*assoluzione*; e adduce le prove raccolte non solo a carico, ma anche a discarico dello stesso imputato; e appella o ricorre non solo in danno, ma anche *in favore* del condannato, assumendo così nel processo una posizione più nobile e *imparziale*, al disopra delle parti <sup>2</sup>. E il ragionamento parve così forte anche ad alcuni che ravvisavano nel p. m. la qualità di parte, da indurli a un taglio salomonico, disconoscendola almeno negli atti del p. m. favorevoli all'accusato <sup>3</sup>.

4. Veramente l'obiezione non regge: in un processo, in una lite *anche civile*, il *contrasto* fra le tesi e le domande delle parti non è necessità assoluta, ma è, più che altro, *una possibilità* <sup>4</sup>. La posizione di parte conferisce all'attore e al convenuto una serie di facoltà per la difesa degli interessi personali o collettivi che a essi fanno capo, le quali anno la loro estrema manifestazione nelle opposte richieste dell'assoluzione e della condanna; ma ognuna delle parti agisce in effetto comunque creda suo interesse di agire. Quindi può avvenire benissimo che su questioni incidentali (es. sulla costituzione del giudice, sull'ammissione d'una prova, ecc.) le due parti opposte, sia in penale, sia in civile, concordino, e non cessa per questo la loro posizione di parte. Può anche avvenire che concordino nelle richieste conclusionali. Un imputato può confessarsi reo di un delitto anche maggiore di quello contestatogli, e chiedere la condanna; così come, in civile, una delle parti può chiedere una soluzione della controversia, che l'osservatore considera a lei dannosa e favorevole all'avversario, o concorde con questi, senza che per ciò alcuno si sogni di negare la qualità di parte e l'esistenza d'un processo <sup>5</sup>. E in un sistema nel quale la parte lesa querelante avesse pieno potere di condurre il processo, essa pure potrebbe, nella esclusiva considerazione del proprio interesse, chiedere l'assoluzione dell'imputato cui aveva querelato per errore, per accusare, per es., un altro, riconosciuto in quella vece unico e vero colpevole.

<sup>1</sup> — In Germania la distinzione è rilevante, in quanto il p. m. appartiene di solito al singolo Stato federato, mentre il giudicante appartiene al *Reich*.

<sup>2</sup> — Così la *Relazione al re* sul nuovo codice; Aloisi-Mortara, I, pag. 16, art. 195; Stoppato, loc. cit.; Angioni, loc. cit.; Mirto, loc. cit.; Bortolotto, *Saggio di studi sul processo penale*, n. 39; K. Buhmann, *Die Einlegung von Rechtsmitteln seitens der Staatsanwaltschaft zu Gunsten des Beschuldigten...*, München 1890, I e III.

<sup>3</sup> — Così K. Birkmeyer, *Deutsches Strafprozessrecht*, Berlin 1898, § 52; D. Rende, *Giurisdizione penale e suoi organi*, Milano 1915. in nota al n. 2. Incerto anche Florian.

<sup>4</sup> — Conf. K. Hellwig, *Lehrbuch des d. Civilprozessrechts*, Leipzig 1903, I, pag. 42. Vedi anche De Notari, op. cit., n. 178.

<sup>5</sup> — Conf. A. Wach, *Handbuch des d. Civilprozessrechts*, Leipzig 1885, I, pag. 18.

Così il p. m., il quale, normalmente, difende gli interessi della collettività offesa da un reato, traducendo in giudizio il probabile reo e chiedendone la condanna, può anche, nel corso del processo, per la conoscenza di nuovi fatti, ritenere che l'interesse collettivo a lui affidato richieda l'assoluzione dell'accusato o la esenzione da pena. Con ciò egli non agisce « in favore dell'imputato », come empiricamente si dice <sup>1</sup>, e neppure esattamente per quei fini di giustizia superiore cui s'ispira il giudice, ma sempre per gli interessi della collettività <sup>2</sup>; la quale vuole, non la condanna a ogni costo anche dell'innocente, ma la persecuzione di colui che realmente l'offese, e la limitazione della libertà personale di quei soli individui, che, delinquendo, dimostrarono la loro inattitudine alla normale vita sociale.

Quindi il contrasto tra p. m. e imputato, come del resto tra tutte le parti processuali, penali o civili, è un contrasto *essenzialmente potenziale*, che conferisce a ciascuno di due diversi interessi la facoltà di opporsi alle richieste dell'altro, e di sostenere davanti al giudice la tesi che ritiene a sè più utile. La quale di solito è per il convenuto l'assoluzione dalla pretesa, e per l'attore la condanna; ma non è escluso che possa essere quella qualunque altra, anche opposta, che ciascuna parte ritiene conveniente proporre.

5. Tanto meno vale, infine, a diminuire nel p. m. la qualità di parte, alcuna particolare restrizione di leggi le quali neghino al p. m. la facoltà di *revocare l'azione penale* da lui promossa, o permettano alla difesa di *ricusare*, oltre il giudice, anche lo stesso rappresentante del p. m. <sup>3</sup>. Sono codeste semplicemente due garanzie che qualche legislatore preferisce e impone in vista dell'importanza sociale e delicatezza della funzione punitiva <sup>4</sup>. La prima sancisce la necessità dell'intervento del giudice in ogni forma di assoluzione (anche momentanea, art. 179) dalla pretesa penale, lasciando al p. m. la facoltà di parte di proporla, ma non di deciderla; così come inversamente (per lo stesso principio di officialità) il giudice penale può assolvere un imputato che pur abbia dichiarato di accettare una condanna. La seconda è rivolta ad assicurare che l'organo della collettività persecutrice agisca esclusivamente nell'interesse di codesta, libero da ogni vincolo o interesse personale di parentela, di denaro o di rancore <sup>5</sup>; poichè soltanto a quel primo interesse collettivo, e non a questo secondo, è riconosciuta giuridicamente, nel processo penale, qualità e azione di parte.

6. Così rettamente interpretate, nessuna delle norme di procedura si oppone, anzi tutte confermano la qualità di parte del p. m., o, più esattamente, la sua qualità di organo della collettività, che nel processo entra come parte offesa dal reato e portatrice dell'azione penale contro il delinquente.

<sup>1</sup> — Cnfr. U. Conti, *La nuova procedura criminale italiana*, Pisa 1903; A. Geyer, *Lehrbuch*, § 232; H. Ortloff, *Die Rechtsmitteln im Strafprozess*, in *Gerichtssaal*, 1871, 331. — Conf. al testo invece Binding, *Grundriss*, 5<sup>a</sup> ediz., § 121, e Löwe, *Strafprozessord.*, § 338.


<sup>2</sup> — Conf. Lucchini, *Le basi di una riforma giudiziaria*, in *Riv. Pen.*, vol. LXXXVII, pag. 110. — Lo stesso A. ha particolarmente insistito sul concetto da me propugnato: v. *Elementi di proc. pen.*, n. 27, *passim*; *Discorso alla Camera sulla riforma giudiziaria*: *Riv. Pen.*, vol. LVII, pag. 480; *Le basi di una riforma giudiziaria*: *Id.*, vol. LXXXVII, pag. 105.

<sup>3</sup> — Cnfr. Angioni, loc. cit.; Bortolotto, loc. cit., e altri.

<sup>4</sup> — Conf. E. Massari, *Il processo penale*, in *Filangieri*, 1906, 241.

<sup>5</sup> — Cnfr. *Relazione Finocchiaro al progetto 1905*, XXIV.

G. MATTEOTTI.





**NICOLA STOLFI**

Docente di Diritto Civile nella R. Università di Torino.

# DIRITTO CIVILE

Sei volumi in-8° di circa 4000 pagine complessive

Gli scopi che questo nuovissimo Trattato si prefigge sono di:

a) Studiare le istituzioni del nostro diritto privato in sé stesse e nella loro storia, per esaminarle quindi nel Codice civile, sotto l'aspetto che hanno in esso raggiunto.

b) Esaminare quindi le dette istituzioni nei loro effetti sociali, giuridici ed economici, per decidere se debbano essere mantenute o modificate, secondo i dati dell'esperienza o l'insegnamento che si può trarre dal diritto comparato.

c) Cercare di trarre dalle leggi il sistema di principi giuridici, che valga a risolvere il maggior numero di controversie e a formare negli studiosi le convinzioni giuridiche, alle quali giustamente si attribuisce grandissima importanza.

d) Conservare in tutta la trattazione la più assoluta chiarezza di esposizione, perché il Trattato riesca di facile lettura non soltanto ai giuristi provetti, ma anche agli studenti.

e) Serbare la maggiore possibile brevità, nell'intento di dire solo quello che è necessario, e di eliminare le dispute puramente accademiche.

f) Tenere conto del largo contributo che al diritto civile hanno dato i giuristi italiani e stranieri, pure limitando le indicazioni bibliografiche a quelle di facile consultazione.

g) Dare alla giurisprudenza il suo giusto valore; e quindi attingere da essa le controversie che si sono dibattute nel cinquantennio dalla entrata in vigore del Codice civile.

h) Tener conto delle molte leggi speciali, che hanno completato e modificato il Codice civile, e che pur troppo sono poco conosciute.

Il Trattato conterà di sei volumi, nei quali la materia sarà così distribuita.

I. *Parte generale.* — II. *Diritto sulle cose.* — III e IV. *Diritto delle obbligazioni.* — V. *Diritto di famiglia.* — VI. *Diritto delle successioni.*

Uno dei più validi contributi alla perfetta conoscenza del Diritto Civile si apporta con questa nuova pubblicazione, che, per la competenza eccezionale del chiaro Autore e per gli specialissimi requisiti intrinseci d'indagine e di trattazione, è destinata a raccogliere su di sé l'unanime favore degli studiosi e professionisti.

**Pubblicato il volume primo (Fonti, disposizioni preliminari e transitorie)**

In-8° di pag. 822 — L. 21 (netto).

È in corso di pubblicazione il volume quinto (*Diritto di famiglia*), che esce a puntate di varia mole.